



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **48** del 02/05/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Decreto liquidazione competenze CTU del 20.12.2016 R.G. 6551/2010 Tribunale Lecce/Sez. Lavoro – Dipendente cod. R.P. 287982.



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal Decreto di liquidazione CTU, nel giudizio instaurato dalla dipendente cod. R.P. 287982;

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione al debito fuori bilancio derivante dal Decreto di liquidazione CTU, si espone quanto segue:

- Con Decreto di liquidazione CTU del 20.12.2016 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce ha decretato che per l'incarico espletato dal CTU, dott.ssa Giovanni Fiorentino nel giudizio



rubricato al n. 6551/2010 R.G., debba essere corrisposto allo stesso l'importo di € 970,00 oltre accessori come per legge ponendo il tutto, in via provvisoria, a carico delle parti in solido.

Successivamente, in data 21.12.2016 veniva pubblicata la Sentenza n. 5282/2016 che condannava l'Amministrazione regionale al pagamento delle spese processuali, fra le quali vanno sicuramente ricomprese quelle relative all'espletata CTU.


Detta Sentenza, priva della formula esecutiva, veniva trasmessa dall'Avvocatura regionale alla Sezione Personale e Organizzazione, in data 28.12.2016 con nota Prot. AOO_024-17765, mentre il succitato Decreto di liquidazione veniva trasmesso in data 21.03.2017 con nota Prot. AOO_024-4028.

Con Pec del 24.03.2017 l'Avv. Davide Salvatore Pierri trasmetteva richiesta di rifusione delle competenze del CTU anticipate dalla dipendente R.P. 287982 in seguito all'atto di precetto del 16.02.2017 intimato dal CTU, dott. Fiorentino, nei confronti della predetta dipendente. A detta nota veniva allegata la fattura n. 4 del 07.03.2017 rilasciata dal dott. Giovanni Fiorentino alla dipendente in parola.

Pertanto, occorre riconoscere in favore della dipendente R.P. 287982 l'importo complessivo di € 1.230,74 a titolo di competenze CTU come da Decreto di Liquidazione del Giudice del Lavoro di Lecce del 20.12.2016.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nunziante




4,

Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

**Decreto liquidazione competenze CTU del 20.12.2016 R.G. 6551/2010 Tribunale
Lecce/Sez. Lavoro**

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante **Decreto liquidazione competenze CTU del 20.12.2016 R.G. 6551/2010 Tribunale Lecce/Sez. Lavoro**, dell'importo totale di € 1.230,74=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per € 1.230,74 = che presenta la dovuta disponibilità.



Verb